



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Collegio Regionale di Garanzia Elettorale

(Legge 10 dicembre 1993 n. 515, art. 13)

ELEZIONI COMUNALI 9 GIUGNO 2024

AVVISO PER I CANDIDATI A SINDACO E A CONSIGLIERE COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

La Legge 6 luglio 2012 n. 96 prevede l'obbligo della rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale da parte di **tutti i candidati a sindaco e A consigliere comunale** nelle elezioni afferenti i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

I candidati che ricevono fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale o spendono più di 2.500 euro hanno l'obbligo di designare un **mandatario elettorale**. Il candidato con dichiarazione scritta e con firma autenticata, comunica al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito presso la Corte d'Appello di Napoli, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Anche il mandatario dichiara per iscritto e con firma autenticata, di accettare la designazione a mandatario elettorale del candidato.

Solo successivamente al deposito della nomina del mandatario presso il collegio regionale di garanzia elettorale, **si potrà aprire un unico conto corrente bancario o postale dedicato intestato**. ad esempio: "*Mario Rossi, mandatario elettorale di Luigi Bianchi*". su tale conto corrente dovranno transitare tutti i fondi e tutte le spese relative alla campagna elettorale del candidato.

Tutti gli ordini di acquisto e di spesa per la campagna elettorale, dovranno essere effettuati a cura dei singoli mandatarie. Le relative fatture dovranno essere intestate al **candidato** e riportare la dicitura: "**Materiale per campagna elettorale - europee 2024**".

LA COMPILAZIONE E LA CONSEGNA DEL RENDICONTO È OBBLIGATORIA ANCHE NEL CASO DI MANCATA ELEZIONE DEL CANDIDATO.

Tutti i candidati, pertanto, devono rendere al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale una **dichiarazione**, anche negativa, relativa alle spese sostenute per la campagna elettorale entro tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo eletto.

Alla dichiarazione, se positiva, deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e ai servizi ricevuti ed a tutte le spese sostenute. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Al mancato deposito presso il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione sopra indicata, consegue l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822,84 a euro 103.291,38.

l'accertata violazione dell'obbligo di dichiarazione/rendicontazione delle spese di campagna elettorale costituisce **causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto.**

si ribadisce che l'obbligo della dichiarazione di cui all'art.2 della Legge 441/1982, sancito dall'art.7 comma 6 della L.515/93 **riguarda anche quei candidati che per la propria campagna elettorale non hanno sostenuto spese e non hanno ricevuto alcun contributo.**

La dichiarazione/rendicontazione deve essere sottoscritta ai sensi dell'art.2, comma 3, della citata L.441/1982, i candidati devono apporre la formula "SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO".

la documentazione può essere:

- depositata a mano presso l'ufficio elettorale sito al 2° piano del lotto 1 della corte di appello;

oppure trasmessa

- per posta raccomandata a: collegio regionale di garanzia elettorale presso corte di appello di napoli – nuovo palazzo di giustizia – centro direzionale, piazza porzio, 1 - 80143 napoli;
- con pec a elettorale.ca.napoli@giustiziacert.it (solo se in possesso di pec);
- con peo a: crge.ca.napoli@giustizia.it.

alla dichiarazione vanno allegate le fotocopie dei documenti di identità del candidato e del mandatario elettorale, qualora designato, nonché copie delle ricevute delle spese sostenute.

nel caso di finanziamenti da parte di società di capitali, occorre allegare copie delle delibere autorizzative al finanziamento da parte delle assemblee dei soci.

Le spese inerenti la campagna elettorale, si intendono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto dei materiali e dei mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) alle prestazioni da parte del personale utilizzato per i servizi inerenti la campagna elettorale.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili documentate.

Le fatture dovranno essere intestate al candidato e riportare la dicitura: **“MATERIALE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE COMUNALI 2024.**

Per quanto riguarda le sanzioni ricordiamo che:

- Il mancato deposito del rendiconto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, presso la Corte d'Appello di competenza, comporta una sanzione da 25.822,84 a 103.291,38 €. Per i candidati eletti, oltre a tale sanzione, sarà emessa un'ingiunzione a presentare la documentazione entro 15 giorni, **pena la decadenza dalla carica**;
- Il superamento dei limiti di spesa, comporta una sanzione non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto (ad esempio, se il limite viene superato per 5.164,60 € la sanzione andrà da un minimo di 2.582,28 € sino ad un massimo di 15.493.71 €).

Per tutto il materiale tipografico o per l'allestimento delle manifestazioni politiche attinente alla campagna elettorale si applica l'aliquota IVA del 4%.

Per ulteriori informazioni e la modulistica consultare il sito istituzionale:

<http://www.ca.napoli.giustizia.it>

Il Presidente delegato
Antonio Di Marco
F.TO

Disposizioni legislative di riferimento:

- Legge - 10 dicembre 1993 , n. 515 ;
- Legge - 6 luglio 2012, n. 96.